

**N. 02355/2013 REG.PROV.CAU.  
N. 03712/2013 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 3712 del 2013, proposto da:

SMAT Societa' Consortile a r.l., in persona del legale, rappresentata e difesa dagli avv. Fabrizio Lofoco e Pietro Pesacane, con domicilio eletto presso Fabrizio Lofoco in Roma, viale G. Mazzini, n. 6;

***contro***

Comune di Foggia, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Dragonetti, con domicilio eletto presso Vania Romano in Roma, viale Mazzini n. 6; Comune di Bari in persona del Sindaco in carica, non costituito; Regione Puglia, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Triggiani, con domicilio eletto presso Anna Lagonegro in Roma, via Boezio, n. 92;

***nei confronti di***

AMIU - Azienda Municipalizzata Igiene Urbana Spa Di Bari, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Giuliano Gruner, con

domicilio eletto presso Federico Dinelli in Roma, via del Quirinale n. 26; Bruno Maizzi, Movimento Consumatori Foggia in persona del legale rappresentante, Giuseppe Potenza, Adiconsum Foggia in persona del legale rappresentante, rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo De Michele, con domicilio eletto presso Francesco Visco in Roma, via Panaro, n. 25; Mirna Rabasco non costituita;

*per la riforma*

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE II n. 00183/2013, resa tra le parti, concernente affidamento servizio di raccolta, spazzamento e stoccaggio dei rifiuti solidi urbani – risarcimento danni

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Foggia, della Regione Puglia, dell'AMIU - Azienda Municipalizzata Igiene Urbana Spa Di Bari, di Bruno Maizzi, del Movimento Consumatori Foggia, di Giuseppe Potenza e dell'Adiconsum Foggia;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2013 il Consigliere Carlo Schilardi e uditi per le parti gli avvocati Lofoco, Dragonetti, Gruner, in proprio e per delega dell'Avvocato Triggiani, e De Michele;

Rilevato ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare, che non

si ravvisano motivi per discostarsi da quanto ritenuto dal T.A.R. nella ordinanza impugnata, atteso che essa appare correttamente motivata sia sul piano del fumus che del periculum. In ordine a quest'ultimo aspetto, in particolare, nel bilanciamento dei rispettivi interessi risulta del tutto prevalente quello pubblico rivolto ad assicurare, nell'immediato, la regolare raccolta dei rifiuti in una grande città;

Ritenuto, pertanto, che l'appello cautelare vada respinto;

Ritenuto, altresì, che le spese dell'attuale fase cautelare debbano seguire la soccombenza e vadano liquidate in misura di E. 3000,00 (tremila/00) da ripartirsi in parti eguali in favore delle parti appellate e costituite;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

Respinge l'appello (Ricorso numero: 3712/2013).

Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese della presente fase cautelare che si liquidano in misura di E. 3000,00 (tremila/00), da ripartirsi in parti eguali in favore delle parti appellate e costituite.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:

Mario Luigi Torsello, Presidente

Antonio Amicuzzi, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere

Carlo Schilardi, Consigliere, Estensore

Raffaele Prospero, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/06/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)